



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 70 del 09/12/2025

OGGETTO: Messa in sicurezza della strada vicinale Acqua di malati per garanzia accesso alla stazione motopompa di c.da Poggiodiana.

L'anno duemilaventicinque il giorno nove del mese di Dicembre, alle ore 20,00 in Ribera, nella sala consiliare di questo Comune, a seguito di regolare invito diramato ai sensi delle vigenti norme, dopo l'ora di sospensione per mancanza di numero legale, si è riunito oggi in seduta straordinaria ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
1	ANGILERI MARIA GRAZIA	X		9	MICELI ROSALIA	X	
2	CIANCIMINO GIUSEPPE	X		10	MULE' ALFREDO	X	
3	CIBELLA CALOGERO	X		11	MULE' ENZA	X	
4	COSTA VINCENZO	X		12	MULE' FEDERICA	X	
5	DI CARO GIOVANNI		X	13	QUARTARARO MARIA	X	
6	GANDUSCIO ELISA	X		14	SIRAGUSA PIETRO	X	
7	INGLESE NICOLA	X		15	TORTORICI GIOVANNI		X
8	LIBERTO AURORA		X	16	TORTORICI SALVATORE	X	

Assume la Presidenza Maria Grazia Angileri, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Leonardo Misuraca.

Constatata la presenza di numero 13 Consiglieri su 16 assegnati a questo Comune, risultano assenti i Consiglieri Di Caro, Liberto, Tortorici G., si è riconosciuto a termine dell'art. 21 della L.R. n° 26 del 01/09/1993, essere legale il numero degli intervenuti per potere deliberare sulla proposta sopra indicata.

Si dà atto che sono presenti alla seduta per la G.C.: Il Sindaco, Avv. Matteo Ruvolo, gli Assessori, Emanuele Clemente, Rosalia Miceli, Giuseppe Maria Sgrò.

Svolgono le funzioni di scrutatori nominati dal Presidente i Signori Consiglieri: Ganduscio, Inglese, Siragusa.

Proposta di deliberazione consiliare allegata

Il Presidente comunica che il punto nasce da una richiesta fatta da alcuni Consiglieri Comunali.

Il Presidente dà la parola al Sindaco il quale comunica di aver dato mandato al Segretario Generale di esprimere una valutazione giuridico-amministrativa in merito alla gestione della viabilità in c.da Poggiadiana e all'interazione con il Consorzio di Bonifica n. 3 Agrigento.

Il Sindaco dà lettura del parere del Segretario Generale, Dott. Leonardo Misuraca.

A questo punto si apre un dibattito. Ai sensi dell'art 42 comma 4 del regolamento del Funzionamento del Consiglio Comunale, si rinvia al processo verbale conservato agli atti su supporto informatico a disposizione, su richiesta, dei singoli Consiglieri Comunali e degli aventi titolo.

Il Presidente chiede la sospensione di 10 minuti della seduta per dare la possibilità ai Consiglieri di redigere una mozione di indirizzo al Sindaco.

Il Presidente pone ai voti la sospensione della seduta:

Effettuata la votazione per alzata e seduta e fatto il computo dei voti, si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti 13

Favorevoli 13

Il Consiglio approva la sospensione con 13 voti favorevoli (ore 22.15)

Il Presidente riprende i lavori dopo la sospensione (ore 22.30) Consiglieri presenti 11 risultano assenti Di Caro, Ganduscio, Liberto, Mulè E., Tortorici G.

Il Presidente dà la parola al Consigliere Siragusa il quale dà lettura della Mozione di indirizzo al Sindaco a firma dei Consiglieri Comunali.

Il Presidente poichè non ci sono interventi pone ai voti la Mozione di indirizzo:

Effettuata la votazione per alzata e seduta e fatto il computo dei voti, si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti 11

Favorevoli 11

Il Consiglio approva con 11 voti favorevoli

IL CONSIGLIO COMUNALE

Constatato l'esito della votazione;

D E L I B E R A

di approvare la Mozione di indirizzo.



**Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Il Segretario Generale**

**Al Sindaco
SEDE**

Prot. n. 24926 del 9/12/2025

Oggetto : Accesso alla stazione motopompa di Contrada Poggiodiana a seguito dell'interdizione della strada vicinale "Acqua di Malati". Parere del Segretario Generale.

Il presente parere viene reso in riscontro alla nota prot. n. 24795 del 05.12.2025 con la quale il Sindaco del Comune di Ribera ha chiesto di esprimere, nella qualità di Segretario Generale, una valutazione giuridico-amministrativa in merito alla gestione della viabilità in Contrada Poggiodiana e all'interazione con il Consorzio di Bonifica n. 3 Agrigento, con particolare riferimento:

1. alla ripartizione delle responsabilità in ordine alla sicurezza e accessibilità del tratto di strada vicinale "Acqua di Malati" attualmente interdetto al transito;
2. alla portata e agli eventuali limiti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) redatto dal Consorzio;
3. all'ammissibilità di una eventuale deroga all'ordinanza comunale di chiusura;
4. all'opportunità di attivare strumenti straordinari di protezione civile.

La richiesta si inserisce nel contesto di una situazione di criticità operativa dovuta alla perdurante inaccessibilità alla stazione motopompa consortile con rilevanti implicazioni per la continuità del servizio irriguo e per la sicurezza dei lavoratori.

Alla luce di ciò si procede a fornire il parere richiesto, articolato in sezioni tematiche, sulla base dell'istruttoria svolta e della documentazione acquisita agli atti.

Il parere è stato redatto nell'ambito delle funzioni di consulenza tecnico-giuridica attribuite al Segretario Generale dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 con l'obiettivo di offrire un supporto all'Amministrazione comunale nella valutazione della correttezza dell'azione amministrativa sinora posta in essere tenuto conto della complessità della vicenda, dell'intreccio di competenze tra enti pubblici coinvolti e della necessità di offrire un inquadramento normativo chiaro e coerente a supporto delle determinazioni dell'Amministrazione.

Le valutazioni espresse nel documento non interferiscono con le prerogative di indirizzo politico dell'Ente ma si limitano ad offrire un contributo tecnico e interpretativo nell'ottica della legalità, dell'efficienza amministrativa e della leale cooperazione istituzionale.

Nella redazione del parere lo scrivente si è avvalso del supporto dell'Ing. Salvatore Ganduscio, dirigente del Settore Urbanistica ed Infrastrutture del Comune di Ribera.

Premessa

La stazione motopompa di Contrada Poggiodiana è attualmente inaccessibile a causa dell'interdizione al transito di un tratto della strada vicinale "Acqua di Malati" (km 1+400 – 1+500) disposta con ordinanza comunale per

rischio frana. Tale ordinanza, emessa dal Comune di Ribera, quale ente proprietario della strada, mira a tutelare la pubblica incolumità di fronte a evidenti criticità statiche del percorso.

Il Consorzio di Bonifica n. 3 Agrigento, che utilizza la motopompa (infrastruttura cruciale per la gestione idrica, utilizzata per sollevare le acque del fiume Verdura verso l'invaso durante i periodi di siccità integrando le riserve per l'uso agricolo), ha urgente necessità di ripristinare l'accesso al sito per mitigare l'emergenza idrica evitando la dispersione a mare di ingenti volumi d'acqua non utilizzati.

Tale richiesta si inserisce in una vicenda complessa segnata da una sequenza di interlocuzioni interistituzionali.

Il Consorzio, con nota prot. n. 6822 del 25.11.2025, ha segnalato l'impraticabilità della viabilità alternativa e ha reiterato la richiesta, già avanzata nella stagione precedente, di autorizzazione al transito in deroga a seguito di interventi urgenti per la messa in sicurezza del tratto interdetto. La richiesta veniva motivata anche sulla base della precedente nota del 20.01.2025 del Commissario all'Emergenza Idrica pro-tempore, che auspicava una soluzione almeno temporanea, con le "dovute cautele", per garantire il passaggio degli operatori consortili durante il periodo di attivazione della motopompa.

Con nota del 26.11.2025 il Comune ha aperto alla possibilità, in via eccezionale e limitata, di autorizzare il transito del solo personale consortile, condizionandolo alla preventiva valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro e all'adozione delle necessarie misure organizzative e tecniche. Nella stessa nota veniva confermata la disponibilità ad effettuare interventi puntuali e mirati sia sul tracciato principale che sulla viabilità alternativa.

Con nota prot. n. 7086 del 01.12.2025, il Consorzio ha trasmesso al Comune un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aggiornato al 27/11/2025 con nota di trasmissione esplicativa. In detta nota, il Consorzio chiede formalmente un intervento urgente del Comune sul tratto stradale chiuso evidenziando come le criticità strutturali non possano essere superate con i soli accorgimenti organizzativi interni dell'ente consortile.

Con nota prot. n. 24506 del 02.12.2025, l'Amministrazione ha precisato che la messa in sicurezza definitiva della strada è stata già programmata e finanziata per un importo di € 1.100.000, ma che, in attesa dell'attuazione dell'intervento, il Consorzio era invitato a indicare eventuali misure minime e urgenti da attuarsi, anche in somma urgenza, per consentire un transito controllato.

Con successiva nota prot. n. 7208 del 04.12.2025, il Consorzio ha nuovamente declinato ogni competenza valutativa o propositiva, rimettendo integralmente al Comune l'individuazione delle lavorazioni da eseguire per consentire l'autorizzazione in deroga. Il Comune ha infine ribadito, con nota del 05.12.2025, che in assenza di indicazioni tecniche minime da parte del Consorzio non sarebbe stato possibile autorizzare il transito in sicurezza e ha rinnovato l'invito a valutare il percorso alternativo.

Alla luce del contesto sopra delineato e della documentazione acquisita, si osserva

Sotto il profilo giuridico-amministrativo, la vicenda in esame coinvolge obblighi distinti:

la responsabilità in materia di sicurezza e manutenzione della strada vicinale ad uso pubblico ricade sul Comune, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada). In particolare, il comma 4 dello stesso articolo attribuisce espressamente al Comune l'esercizio dei poteri dell'ente proprietario con riferimento alle strade vicinali aperte al pubblico transito;

la tutela della sicurezza dei lavoratori impegnati nell'accesso alla stazione motopompa è invece di esclusiva competenza del Consorzio in qualità di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 che impone l'obbligo di valutare e gestire tutti i rischi correlati all'attività lavorativa, anche quando essa si svolga in contesti esterni o infrastrutture non direttamente gestite.

Posizione del Comune di Ribera e valutazione della sua correttezza

Il Comune di Ribera, in qualità, in quanto soggetto competente per la gestione e la regolazione della strada vicinale "Acqua di Malati", ad uso pubblico, ha adottato un'ordinanza di chiusura al traffico motivata dal rischio

di dissesto idro-geologico nel tratto in questione. Tale provvedimento è tecnicamente e legalmente fondato: il Comune di Ribera, in quanto soggetto competente ha il dovere di garantire la sicurezza della circolazione e può interdire il traffico in presenza di pericoli concreti (ex art. 5 e 6 del Codice della Strada, nonché art. 54 D.Lgs. 267/2000 in materia di ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco per emergenze).

Per rimuovere le condizioni di pericolo e garantire nel medio periodo il ripristino in sicurezza della circolazione lungo il tratto interdetto, l'Amministrazione ha predisposto un Progetto di fattibilità tecnico-economica che prevede interventi strutturali mirati alla stabilizzazione del versante instabile. Il progetto contempla, tra l'altro, la realizzazione di opere di sostegno al piede della frana, la ricostruzione del rilevato stradale e la regimazione delle acque meteoriche e sotterranee con attivazione delle relative procedure espropriative sui terreni interessati. Completate le opere e superato il collaudo, il tratto stradale potrà essere nuovamente reso fruibile in condizioni di sicurezza per l'intera collettività.

Dalla corrispondenza intercorsa con il Consorzio si evince che il Comune ha riconosciuto formalmente la propria competenza in merito alla gestione della strada vicinale "Acqua di Malati" e, conseguentemente, l'onere di provvedere ad eseguire gli interventi necessari per la sua messa in sicurezza.

Alla luce della reiterata richiesta da parte del Consorzio di consentire, con adeguate cautele, una deroga all'ordinanza n. 75/2025 limitatamente al personale consortile, l'Amministrazione comunale ha manifestato apertura a tale ipotesi subordinandola al rispetto di precise condizioni di sicurezza.

In particolare, il Comune ha ribadito la propria disponibilità ad attivarsi con la massima tempestività, anche ricorrendo alla procedura di somma urgenza prevista dall'art. 140 del D.Lgs. 36/2023, al fine di realizzare interventi circoscritti di mitigazione del rischio finalizzati a garantire un transito controllato esclusivamente per i mezzi del Consorzio.

Parallelamente, l'Ente ha invitato formalmente il Consorzio, in quanto datore di lavoro, a individuare e trasmettere misure puntuali di mitigazione del rischio da valutarsi come compatibili con il transito in deroga, nonché a considerare l'opportunità di rappresentare la criticità operativa riscontrata alla Protezione Civile Regionale o al Commissario straordinario per l'emergenza idrica al fine di attivare, laddove necessario, forme straordinarie di supporto tecnico, logistico o finanziario.

L'operato del Comune di Ribera risulta, per quanto si esporrà, giuridicamente corretto e sostenibile. L'ente locale ha agito secondo le competenze attribuitegli: ha riconosciuto la strada vicinale rientrante nella sua competenza (assumendone l'onere di manutenzione), ha valutato il DVR trasmesso esaustivo solo con riferimento alla gestione del rischio operativo interno al Consorzio e richiesto al Consorzio di integrare il DVR con interventi di mitigazione del rischio bilanciando la necessità di ripristinare l'accesso con il primario obbligo di garantire la sicurezza pubblica.

Le soluzioni prospettate (disponibilità ad effettuare immediatamente lavori urgenti, invito a coinvolgere Protezione Civile regionale se del caso) denotano un approccio *proattivo e collaborativo* conforme ai principi di leale collaborazione tra enti e di buona amministrazione (artt. 97 Cost. e L. 241/1990).

Non si ravvisano profili di illegittimità o di inerzia colpevole da parte del Comune; al contrario, l'azione dell'Amministrazione comunale risulta improntata alla tempestiva gestione della criticità nel rispetto delle competenze istituzionali, dei limiti delle risorse disponibili e, soprattutto, della necessaria tutela della sicurezza pubblica e dei lavoratori potenzialmente esposti al rischio.

Posizione del Consorzio di Bonifica n. 3 Agrigento e relativa valutazione

Dalla documentazione acquisita emergono due posizioni nette e distinte che costituiscono il nodo centrale della questione: da un lato, il Consorzio ritiene che gli interventi necessari per la messa in sicurezza debbano essere individuati e realizzati direttamente dal Comune in quanto soggetto competente per la gestione e la regolazione della strada vicinale "Acqua di Malati", ad uso pubblico, strada interdetta; dall'altro, il Comune sostiene che sia compito del Consorzio indicare tali interventi di mitigazione del rischio all'interno del DVR così da consentire all'amministrazione comunale di valutarli e provvedere alla loro esecuzione.

Il Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, dal canto suo, si trova a dover garantire il funzionamento della stazione di pompaggio in c.da Poggiodiana, fondamentale per il sistema approvvigionamento idrico, avendo però il personale impossibilitato a raggiungerla a causa della chiusura stradale.

Per fronteggiare la situazione, il Consorzio ha prodotto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aggiornato al 27/11/2025 focalizzato esclusivamente sul rischio corso dagli operatori nell'attraversare il tratto interdetto senza includere alcuna misura tecnica di mitigazione da proporre all'ente competente per la gestione e la regolazione della strada vicinale.

Dall'analisi congiunta del DVR e della nota consortile di trasmissione emergono i seguenti elementi caratterizzanti la posizione del Consorzio.

La funzione del DVR e le sue carenze rispetto alla mitigazione del rischio stradale

Occorre preliminarmente considerare se, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di un datore di lavoro deve considerare anche rischi presenti in contesti esterni, non di proprietà dell'azienda ma che di fatto costituiscono ambiente di lavoro per i lavoratori che devono percorrere una strada vicinale ad uso pubblico, attualmente interdetta da un'ordinanza sindacale per rischio frana, e individuare specifiche misure tecniche da proporre al soggetto terzo proprietario per mitigare tali rischi residui.

Attualmente il DVR del Consorzio riconosce l'elevata pericolosità di questa situazione e prevede solo misure organizzative interne (procedure cautelative, formazione, utilizzo di veicoli idonei, ecc.), senza includere misure tecniche di mitigazione del rischio da sottoporre al Comune.

Il Comune, da parte sua, è disposto a valutare una deroga all'ordinanza di chiusura per consentire il transito dei lavoratori e ad eseguire gli interventi con procedura di somma urgenza ma richiede che nel DVR siano individuate opere o interventi tecnici capaci di garantire condizioni di sicurezza accettabili lungo il percorso.

Si tratta, dunque, di chiarire se il DVR, in base all'art. 28 TUSL, deve estendersi a considerare rischi presenti in luoghi esterni non aziendali ma comunque facenti parte dell'attività lavorativa (come il percorso di accesso quotidiano alla stazione di lavoro) e, in caso affermativo, se il DVR debba anche prevedere specifiche misure tecniche per ridurre tali rischi, pur se l'attuazione concreta di queste misure spetta a soggetti terzi (nella fattispecie al Comune).

Ai fini della corretta valutazione del rischio nel DVR appare di fondamentale rilevanza precisare che l'eventuale ordinanza in deroga non sarebbe estesa alla generalità degli utenti della strada ma riguarderebbe esclusivamente il transito dei dipendenti del Consorzio in quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività lavorative. Tale circostanza impone un'analisi puntuale e circoscritta del rischio riferita unicamente ai lavoratori interessati e alle condizioni operative connesse alla specifica attività istituzionale.

Quadro normativo di riferimento e orientamenti giurisprudenziali

L'art. 28, comma 1, del TUSL impone al datore di lavoro di valutare "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori" durante l'attività lavorativa, incluse esposizioni particolari o rischi specifici per determinati gruppi di lavoratori. Tale valutazione globale deve tradursi in misure di prevenzione e protezione adeguate.

Il comma 2 dello stesso articolo elenca il contenuto minimo del DVR, che comprende, tra l'altro: una relazione dettagliata sui rischi individuati e i criteri impiegati per valutarli; l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI adottati; un programma di miglioramento dei livelli di sicurezza ovvero le ulteriori misure ritenute opportune per ridurre i rischi residui nel tempo;

È dunque un preciso obbligo legislativo che il DVR sia completo e "calato" sulla realtà specifica dell'azienda, coprendo ogni rischio ragionevolmente prevedibile connesso alle attività lavorative effettivamente svolte. Ne

conseguenze che non possano essere esclusi dalla valutazione del DVR quei rischi che, sebbene originati da fattori esterni all'azienda, incidono sulla sicurezza dei lavoratori nell'esercizio delle loro mansioni. In altre parole, il datore di lavoro deve valutare anche i rischi presenti in luoghi o contesti esterni, se vi è *"ragionevole e concreta possibilità di manifestazione"* di tali pericoli in correlazione all'attività lavorativa svolta.

A supporto di ciò si richiama l'art. 2087 del codice civile che impone al datore di lavoro l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore secondo la natura del lavoro, l'esperienza e la tecnica. Tale disposizione, di carattere generale e precettivo, integra gli obblighi specifici previsti dal D.Lgs. 81/2008 confermando che la responsabilità datoriale in materia di sicurezza si estende a ogni contesto in cui i lavoratori si trovino a operare, anche se esterno all'unità produttiva e non di proprietà aziendale, purché funzionalmente connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Sebbene il Titolo II del D.Lgs. 81/08 (requisiti dei luoghi di lavoro) definisca formalmente *"luogo di lavoro"* come gli spazi nell'azienda o di pertinenza di essa accessibili ai lavoratori (art. 62), escludendo quindi infrastrutture esterne, ai fini della valutazione dei rischi (Titolo I) rileva il concetto più ampio di *ambiente in cui si svolge l'attività lavorativa*.

La giurisprudenza e la prassi amministrativa confermano che i doveri datoriali si estendono ai rischi presenti nei contesti esterni in cui, per necessità di servizio, i lavoratori operano o transitano.

In un interpello al Ministero del Lavoro (Interpello n. 11/2016) relativo al personale inviato all'estero, la Commissione ha chiarito che l'obbligo di valutazione ex art. 28 include i rischi ambientali del Paese o del contesto in cui la prestazione si svolgerà, quali i cosiddetti *"rischi generici aggravati"* (es. conflitti, condizioni geografiche avverse, atti criminali) purché vi sia una concreta correlazione con l'attività lavorativa. Questo principio, sebbene formulato per scenari geopolitici, è pienamente applicabile, per analogia, ai rischi territoriali locali (ad esempio, dissesto idrogeologico, condizioni delle vie di accesso, calamità naturali): in tutti i casi in cui i lavoratori, per svolgere il loro lavoro, devono affrontare un ambiente esterno potenzialmente pericoloso, tale rischio *deve* entrare nel perimetro del DVR e delle conseguenti misure di sicurezza.

La giurisprudenza ha chiarito in modo inequivocabile che l'obbligo di valutazione dei rischi si estende oltre i confini fisici dell'azienda. Come affermato dalla Cassazione Penale nella sentenza n. 17683 del 2024 *"L'obbligo per ciascun datore di lavoro di adottare idonee misure di prevenzione e protezione contro tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa non trova limite quando l'attività si svolge in un luogo nella disponibilità giuridica di altri o sottoposto ai poteri direttivi altrui, intendendosi per luoghi di lavoro anche quelli esterni all'azienda o non sottoposti alla giuridica disponibilità del datore di lavoro, purché in essi il lavoratore debba o possa recarsi per eseguire incombenze in relazione alla propria attività"*.

Questo principio trova ulteriore conferma nella Cassazione Penale sentenza n. 5907 del 2023 che ha precisato come *"Tale obbligo sussiste indipendentemente dalla circostanza che l'attività lavorativa si svolga in luoghi non sottoposti alla disponibilità giuridica.... dovendo intendersi per "luoghi di lavoro", ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2008, qualunque luogo in cui il lavoratore debba o possa recarsi per eseguire incombenze in relazione alla propria attività, anche se esterno all'azienda o non nella disponibilità del datore di lavoro"*.

Ed ancora. La Cassazione Penale nella sentenza n. 2557 del 2024 ha stabilito un principio fondamentale: *"L'obbligo del datore di lavoro di individuare e descrivere nel DVR le procedure operative volte a prevenire rischi specifici [...] non può essere assolto mediante il mero affidamento alla discrezionalità o all'esperienza del lavoratore, ancorché adeguatamente formato"*. La Corte ha precisato che *"un'eventuale attività di formazione del lavoratore in ordine al suddetto specifico rischio, non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di prevedere, a monte, tale fonte di rischio e di disciplinare ogni singola attività lavorativa in modo da escludere il più possibile la discrezionalità del lavoratore"*.

Questo orientamento implica che il DVR deve contenere non solo l'identificazione dei rischi ma anche l'indicazione delle misure preventive necessarie, indipendentemente dal fatto che la loro attuazione materiale spetti al datore di lavoro o a soggetti terzi.

Tra i principi generali di prevenzione enunciati all'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, assumono particolare rilievo in relazione all'obbligo di eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, di ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico (lett. c), alla priorità delle misure di protezione collettiva

rispetto a quelle individuali (lett. i) e alla programmazione di interventi finalizzati al miglioramento continuo dei livelli di sicurezza (lett. t)).

Questi criteri guidano la stesura del DVR: se dalla valutazione iniziale un rischio risulta non adeguatamente controllato, il datore di lavoro deve pianificare interventi ulteriori – tecnici, organizzativi o procedurali, fino a ricondurre il rischio residuo a un livello accettabile. Come rilevato dalle specifiche disposizioni normative ciò è parte integrante del dovere di “completezza” del DVR e si concretizza nel programma di miglioramento continuo richiesto dall’art. 28, comma 2, lett. c).

Nel caso in esame, il rischio di incidente derivante dal transito su una strada instabile soggetta a frana è già noto e classificato come elevato; pertanto, in applicazione dell’art. 15 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per eliminare tale rischio, ove possibile, o comunque per ridurlo al minimo in relazione alle conoscenze tecniche disponibili.

In questo contesto, la “fonte” del rischio è rappresentata dalla pericolosità intrinseca del tratto stradale e ciò comporta che le misure più efficaci siano di natura tecnica o ingegneristica (quali, ad esempio, il consolidamento dei versanti, l’installazione di barriere di protezione, interventi di drenaggio e regimazione delle acque, la manutenzione del fondo stradale o l’implementazione di sistemi di monitoraggio). A tali misure devono affiancarsi interventi di tipo organizzativo e procedurale, come la limitazione del transito in condizioni meteorologiche avverse, l’adozione di veicoli idonei e l’implementazione di protocolli di sicurezza per il personale impiegato.

Una importante pubblicazione tecnica dell’ INAIL (“Le attività esterne. Valutazione dei rischi per attività svolte presso terzi”, Dip. Tecnologie di Sicurezza, 2014) sottolinea proprio che il datore di lavoro che invia i propri addetti presso terzi resta sempre responsabile della loro sicurezza e ha come obbligo primario una *“necessaria azione di preventivo coordinamento con il datore di lavoro ospitante”*. Ciò implica, nel nostro contesto, che il Consorzio deve attivarsi nei confronti del Comune per concordare misure che garantiscano un transito in condizioni di sicurezza accettabile.

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, appare chiaro che il DVR del Consorzio deve considerare il rischio derivante dal transito sulla strada vicinale chiusa. Tale transito, benché avvenga fuori dai cancelli aziendali, è parte integrante e imprescindibile dell’attività lavorativa (i lavoratori non possono svolgere le loro prestazioni presso la stazione di pompaggio senza percorrere quella strada). Dunque, *il contesto esterno diviene a tutti gli effetti “ambiente di lavoro” di fatto*. La mancata inclusione di un rischio del genere nel DVR configurerebbe una violazione dell’art. 28, potenzialmente sanzionabile e, peggio, potrebbe essere considerata negligenza colposa in caso di infortunio.

La giurisprudenza ha confermato che il DVR deve essere dettagliato e coerente con i rischi reali: non è sufficiente riconoscere un pericolo senza pianificare come affrontarlo. Pertanto, nel caso di una strada franosa, il DVR del Consorzio deve indicare con precisione gli interventi ritenuti indispensabili, da concordare con il Comune, per potere quest’ultimo valutare una deroga all’ordinanza di chiusura.

Aggiornare il DVR in tal senso è indispensabile sia per rispettare gli obblighi di legge, sia per consentire, previo coordinamento con l’Ente competente, l’accesso in sicurezza dei lavoratori al sito. Solo un’azione congiunta e ben pianificata potrà ridurre il rischio a livelli accettabili e rendere legittimo e attuabile il transito.

Richiamo al percorso alternativo e oneri valutativi del Consorzio

Nella nota prot. n. 6822 del 25/11/2025, il Consorzio di Bonifica n. 3 ha fatto riferimento all’esistenza di un percorso alternativo già utilizzato durante la precedente stagione irrigua per accedere alla stazione motopompa di Poggiadiana.

Tuttavia, la segnalazione si è limitata a rilevare l’attuale impraticabilità del tracciato per via di criticità meteorologiche, dell’attraversamento di un vallone e della temporanea chiusura di accessi da parte di soggetti privati. Tali osservazioni non sono state accompagnate da alcuna valutazione tecnica di dettaglio né da proposte

di intervento migliorativo, né si riscontra un'attivazione formale da parte del Consorzio verso i privati interessati al fine di consentire il superamento di eventuali ostacoli.

In questo contesto, il percorso alternativo è stato citato unicamente per escluderne l'utilizzo senza che sia stata effettuata da parte del datore di lavoro una valutazione e gestione preventiva del rischio.

Dal punto di vista giuridico e operativo, tale impostazione risulta lacunosa: anche qualora il tracciato non rientri nella titolarità comunale, è comunque onere del Consorzio, quale soggetto interessato al transito dei propri lavoratori, verificare la percorribilità in condizioni di sicurezza e attivarsi, ove possibile, per creare le condizioni di un utilizzo regolato e compatibile con il rischio residuo. Ciò risulta ancor più rilevante in considerazione del fatto che, allo stato, intervenire sulla strada principale per una riduzione effettiva del rischio appare particolarmente complesso sotto il profilo tecnico e verosimilmente non realizzabile in tempi brevi.

Alla luce della presenza di una frana attiva e della complessa morfologia del dissesto che interessa il tratto principale della strada vicinale "Acqua di Malati" – per il quale è stato predisposto e finanziato un progetto di fattibilità dell'importo di € 1.100.000, comprensivo di opere di sostegno al piede del versante, regimentazione delle acque meteoriche e sotterranee, nonché interventi espropriativi – l'eventualità di ricorrere a soluzioni provvisorie o a interventi di mitigazione localizzata non può essere esclusa in via assoluta, ma deve essere valutata con estrema cautela.

In particolare, qualsiasi ipotesi di intervento sul tratto interdetto dovrà essere previamente sottoposta a una valutazione tecnica specialistica, da condurre con il coinvolgimento di geologi, ingegneri strutturisti e tecnici esperti in stabilità dei pendii, al fine di accertare la concreta fattibilità degli interventi ipotizzati, la loro idoneità a garantire condizioni di sicurezza per il transito, anche temporaneo e limitato e la compatibilità con lo stato evolutivo del dissesto e con le prescrizioni del progetto strutturale già redatto.

In assenza di tale riscontro specialistico, interventi parziali non supportati da relazioni tecniche adeguate e validate da professionalità competenti rischierebbero di risultare non solo tecnicamente inadeguati ma anche potenzialmente fonte di responsabilità per l'Amministrazione. In tale contesto, è evidente che, in mancanza di misure idonee e formalmente individuate di messa in sicurezza, non sussisterebbero le condizioni per l'adozione di una ordinanza sindacale in deroga all'interdizione vigente.

In tale quadro, si ritiene necessario e ragionevole concentrare ogni sforzo sulla verifica tecnico-funzionale del tracciato alternativo già noto, quale unica opzione realistica per garantire, nel breve periodo, la continuità dell'accesso al sito. Si ritiene che il Consorzio debba farsi parte attiva nella valutazione del tracciato secondario, sia con riferimento alla sua effettiva agibilità per i mezzi e il personale sia per ciò che concerne eventuali criticità interferenti di natura privata o logistica. Il Comune si è dichiarato disponibile a collaborare nell'esecuzione di interventi di adattamento del tracciato alternativo subordinatamente all'esito di una valutazione di rischio formalizzata da parte del Consorzio.

Nel caso in cui anche il percorso alternativo si confermasse impraticabile o inadatto a garantire un accesso in condizioni di sicurezza accettabili, appare imprescindibile l'attivazione tempestiva, da parte del Consorzio, della Protezione Civile Regionale o del Commissario Straordinario per l'Emergenza Idrica.

Il coinvolgimento degli organi sovraordinati potrebbe risultare decisivo per il superamento dell'impasse attuale, mediante il reperimento di risorse, mezzi specializzati o l'adozione di provvedimenti straordinari funzionali al ripristino della funzionalità della stazione di pompaggio in tempi compatibili con l'emergenza idrica in corso.

Considerazioni finali

La posizione assunta dal Consorzio di Bonifica n. 3 Agrigento, pur corretta nel riconoscere la competenza per la gestione e la regolazione della strada vicinale "Acqua di Malati", ad uso pubblico in capo al Comune, appare riduttiva, poiché non considera che, nel caso di specie, le competenze operative risultano distribuite tra entrambi gli enti: al Comune spettano la custodia e la messa in sicurezza dell'infrastruttura viaria, mentre al Consorzio, in quanto datore di lavoro e utilizzatore funzionale esclusivo del tracciato, incombe l'obbligo di valutare il rischio e contribuire attivamente all'individuazione delle condizioni per un utilizzo sicuro mediante proposte tecniche e

interlocuzioni con l'ente proprietario. Tale obbligo assume ancora maggiore rilievo nell'attuale situazione di emergenza idrica in cui l'accessibilità alla stazione motopompa rappresenta per il Consorzio non semplicemente un'esigenza funzionale ma una responsabilità istituzionale piena, direttamente connessa all'assolvimento del proprio compito pubblico di assicurare la continuità del servizio di adduzione e distribuzione delle risorse idriche.

L'assenza di una titolarità sull'infrastruttura non esonera il Consorzio dal concorrere attivamente all'individuazione delle misure necessarie a garantire condizioni minime di sicurezza per i propri lavoratori.

Il Consorzio, per parte sua, si è limitato a rappresentare l'urgenza della propria esigenza funzionale al Comune senza tuttavia assolvere appieno al ruolo che la normativa gli assegna.

Dalla lettura delle note trasmesse emerge con chiarezza che il Consorzio è pienamente consapevole dell'elevato rischio connesso al transito sul tratto stradale interdetto, come espressamente riconosciuto nel proprio DVR. Tuttavia, tale consapevolezza non si traduce in una assunzione di responsabilità operativa o in una proposta tecnica concreta.

Un simile approccio, oltre a contrastare con i principi di prevenzione e con l'obbligo del datore di lavoro di contribuire attivamente alla gestione del rischio, risulta anche difficilmente compatibile con il principio di leale cooperazione tra enti pubblici. La gestione di una situazione a rischio condiviso richiede infatti un contributo tecnico, propositivo e documentato da parte di tutti i soggetti coinvolti, in particolare da chi ne fa un uso funzionale, esclusivo e continuativo nell'ambito della propria attività istituzionale.

Il D.Lgs. 81/2008 (artt. 15 e 28 D.Lgs. 81/2008), come anzi argomentato, obbliga il datore di lavoro a valutare anche i rischi presenti in ambienti esterni se legati all'attività svolta, indicando nel DVR le misure tecniche necessarie, anche se da attuare da parte di terzi. L'assenza, da parte del Consorzio, di tali indicazioni per garantire un transito sicuro configura una carenza rispetto agli obblighi di legge in materia di sicurezza.

Ciò vale tanto per il tracciato principale quanto per il percorso alternativo, la cui effettiva percorribilità deve essere verificata e, se del caso, ripristinata, con il coinvolgimento attivo del Consorzio sia sotto il profilo tecnico che relazionale (rapporti con i privati frontisti).

Alla luce dell'emergenza in atto, dell'impossibilità di realizzare in tempi brevi gli interventi definitivi già progettati e della rilevanza pubblica del servizio idrico, si ritiene che il Consorzio abbia il dovere di promuovere ogni azione utile per pervenire a una soluzione operativa temporanea, anche mediante l'attivazione formale della Protezione Civile Regionale e del Commissario Straordinario per l'Emergenza Idrica, qualora le vie ordinarie si rivelino inadeguate.

Richieste formulate in termini generici che si limitano a sollecitare un intervento del Comune in qualità di ente competente per la gestione e la regolazione della strada vicinale mediante attivazione di procedura in somma urgenza risultano deboli sul piano giuridico e prive di concreta utilità se non accompagnate da una proposta tecnica puntuale per mitigare il rischio esistente.


In un contesto come quello attuale, segnato dall'urgenza di riattivare il sollevamento delle acque del fiume Verdura per evitare effetti negativi sul piano ambientale e produttivo, si ritiene non conducente un approccio meramente formale o attendista. È auspicabile, invece, un'attivazione concreta e propositiva, orientata alla ricerca di soluzioni praticabili nel rispetto delle rispettive competenze.

Il principio di leale collaborazione tra enti pubblici, unito alla responsabilità in materia di sicurezza dei lavoratori, impone al Consorzio di assumere una posizione operativa attiva sia sul piano tecnico che su quello istituzionale.

Il Consorzio, purtroppo, a giudizio di chi scrive, continua ancora oggi a confondere la propria mancanza di titolarità sulla strada (dato formale) con l'assenza di legittimazione a partecipare attivamente al processo valutativo e propositivo (dato sostanziale). In realtà, ciò che rileva nella presente fattispecie non è la proprietà dell'infrastruttura ma la sua funzionalità diretta all'attività lavorativa. Questa distinzione è essenziale: proporre non equivale a sovrapporsi ma è un comportamento doveroso nella veste di datore di lavoro.

Proprio in virtù della propria veste di datore di lavoro, del ruolo pubblico esercitato, del vantaggio istituzionale esclusivo tratto dall'infrastruttura e dei principi generali introdotti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro e in materia di cooperazione amministrativa, il Consorzio ha l'obbligo giuridico e funzionale di formulare proposte tecniche, effettuare valutazioni di rischio concrete e partecipare attivamente alla definizione delle misure di messa in sicurezza, lasciandone poi la valutazione e l'attuazione operativa al Comune, ma contribuendo a definirne contenuti, limiti e priorità. È altresì suo compito promuovere, ove gli strumenti ordinari si rivelino insufficienti, l'intervento degli organi emergenziali competenti quali la Protezione Civile regionale o il Commissario straordinario per l'emergenza idrica.

Tanto si doveva.

Il Segretario Generale
Dott. Leonardo Misuraca


MOZIONE DI INDIRIZZO

Oggetto: Messa in sicurezza della strada vicinale Acqua dei Malati, Emergenza idrica nel comprensorio Terre Sicane — Proroga stato di emergenza, disciplinare della bretella idraulica San Carlo–Castello e verifica dei flussi traversa Gammauta.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI RIBERA

Premesso che

- Risulta ancora ad oggi impraticabile l'accesso, della strada vicinale Acqua dei Malati, per consentire al personale del consorzio di bonifica l'istallazione delle motopompe in c.da Poggio Diana
- La bretella idraulica **San Carlo–Castello**, gestita dal Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, rappresenta una infrastruttura strategica per il trasferimento a gravità delle risorse idriche verso gli invasi Castello - Gorgo e per l'approvvigionamento irriguo e potabile del comprensorio. L'alimentazione della stessa avviene a periodi alterni rendendo necessario verificare con misura tecnica i reali flussi in entrata e in uscita per assicurare una gestione trasparente e pianificata della risorsa.
- La Sicilia occidentale e in particolare il comprensorio delle Aree Interne Terre Sicane è interessato da una crisi idrica grave e persistente; gli invasi sono deficitari e le colture versano in forte stress idrico.

Considerato che

- La Legge Galli (L. 36/1994) impone la priorità degli usi potabili, agricoli e zootecnici.
- La proroga dello stato di emergenza idrica oltre il 5 maggio 2026 è strumento necessario per garantire il coordinamento e l'accesso a risorse finanziarie straordinarie.
- Risulta indispensabile disciplinare con apposita convenzione l'uso delle fluenze della bretella con l'ente gestore, Consorzio di Bonifica e Regione, e avviare misure di monitoraggio idraulico della traversa Gammauta.

IL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI RIBERA CHIEDE AL SINDACO DI:

1. **Attivare procedure urgenti** (ordinarie o di somma urgenza) per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della transitabilità della Strada Vicinale "Acqua di Malati"
2. **Consentire l'autorizzazione** al transito in deroga temporanea, all'ordinanza sindacale N.75/2021 avente ad oggetto "l'interdizione al Transito" o l'utilizzo di percorsi alternativi, in favore dei mezzi e del personale necessari per l'istallazione, la sorveglianza e la manutenzione delle motopompe e della stazione di sollevamento.
3. **Verificare che il Consorzio di Bonifica** provveda immediatamente alla collocazione delle motopompe.

4. **Sostenere la richiesta di proroga** dello stato di emergenza idrica, presso Regione Siciliana e Governo Nazionale.
5. **Richiedere alla Regione Siciliana e all'Assessorato all'Agricoltura** l'apertura urgente di un tavolo tecnico con l'Ente Gestore, Autorità di Bacino, Regione Siciliana, Cabina di Regia e Consorzio di Bonifica Agrigento 3 per definire la convenzione che regoli l'utilizzo ordinario ed emergenziale della bretella San Carlo-Castello.
6. **Richiedere e promuovere la verifica tecnico-idraulica** della traversa **Gammata**, stabilendo che vengano attivate da parte degli enti competenti:
 - o l'installazione di flussometri per misurare la portata (in entrata e in uscita)
 - o la redazione di **report periodici** (settimanali o con cadenza stabilita da un tavolo tecnico) da trasmettere al Comune di Ribera, alla Regione e al Commissario per l'Emergenza Idrica.
7. **Richiedere alla Regione Siciliana e all'Assessorato all'Agricoltura** la concessione di ristori in favore delle aziende agricole che hanno subito danni. (ad esempio accensione di mutui a tasso agevolato, sospensione delle rate di muti già contratti ecc.).
8. **Trasmettere la presente mozione** al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessore Regionale all'Agricoltura, all'Assessorato dell'Energia, al Commissario Straordinario per l'Emergenza Idrica in Agricoltura, e al Consorzio di Bonifica Agrigento 3.
9. **Riferire al Consiglio Comunale entro 15 giorni** sulle iniziative intraprese e fornire aggiornamenti periodici.


Il Consiglio Comunale di Ribera approva la presente mozione di indirizzo.

f.to I Consiglieri Comunali


M. di Affr.
Giuseppe M. M.
Giuseppe M.
Nicola M.
R. M.
M. M.
M. M.
M. M.
M. M.
M. M.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.


IL PRESIDENTE
Maria Grazia Angileri



IL CONSIGLIERE ANZIANO
Dott. Giuseppe Cincimino



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Leonardo Misuraca



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____ Prot. n. _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Leonardo Misuraca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

☒ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

() Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Ribera, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Leonardo Misuraca

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE *
Dott. Leonardo Misuraca

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.